



**Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Noto**

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 26 del 01/09/2023

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti alla Proposta: “utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2022”.

Visto

- il parere favorevole del Responsabile D’Area in merito alla Regolarità Tecnica (Dott.ssa Sebastiana Aglieco);
- il parere favorevole di Regolarità contabile attestante la copertura finanziari del Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Vincenzo Modica);
- la deliberazione del C.D.A. n. 29 del 21/07/2023 avente per oggetto “utilizzo avanzo di amministrazione – provvedimenti” con allegato prospetto;

Preso atto:

- che con verbale n. 3 in data 17/07/2023 l'Assemblea dei soci del CUMO ha approvato il rendiconto di gestione 2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011;

- che con verbale n. 04 in data 17/07/2023 l'Assemblea dei soci del CUMO ha approvato il DUP 2023-2025;
- Che con verbale n. 05 in data 17/07/2023 l'Assemblea dei soci del CUMO ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;
- che con verbale n. 8 in data 28/07/2023 l'Assemblea dei soci del CUMO ha approvato la proposta del C.D.A. sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

Richiamato:

- **l'art. 187 del D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011:**
- Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.
- 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.
- Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
- **l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000:**
- Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Tutto ciò visto, preso atto e considerato:

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime **parere favorevole** alla: **Proposta: “utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2022”, nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese così come previsto dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000;**

Avola, 01/09/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Trunfio (Presidente)

Dott. Giuseppe Artale (Componente)

Dott. Salvatore Scarlata (Componente)

Salvatore Scarlata
02.09.2023
07:24:27
UTC

